

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Foreste e fauna

PRESCRIZIONI TECNICHE 2014/2015 PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA IN PROVINCIA DI TRENTO

PRESCRIZIONI TECNICHE 2014/2015

PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA IN PROVINCIA DI TRENTO

(art. 29, comma 9, L.P. n. 24/91 e s.m.)

Articolo 1 - Periodi di caccia

Rispetto a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2 della L.P. 24/1991 e s.m., si limitano i periodi di caccia per le specie indicate come di seguito specificato:

a) per le specie sottoposte a programmazione del prelievo il prelievo venatorio è consentito con la seguente articolazione temporale:

	Caccia primaverile estiva *	Caccia autunnale	
Capriolo maschio	dal 1/5 al 30/6	dal 7/9 al 19/10	
Capriolo femmina e piccolo	dal 1/5 al 30/6	dal 7/9 al 31/12	
Cervo nei Distretti faunistici senza aree di bramito	dal 1/5 al 30/6	dal 7/9 al 19/9 e dal 13/10 al 31/12	
Cervo nei Distretti faunistici con aree di bramito	dal 1/5 al 30/6	dal 7/9 al 31/12	
Camoscio	dal 16/8 al 15/12		
Muflone nelle riserve con piano di abbattimento	dal 16/8 al 15/12		
Muflone nella riserve senza piano di abbattimento		dal 1/10 al 30/11	
Coturnice		dal 1/10 al 19/10	
Fagiano di monte		dal 1/10 al 15/11	
Fagiano di monte nelle riserve con piano di abbattimento pari ad un solo capo		dal 1/10 al 19/10	

^{*} Nei mesi di maggio, giugno e agosto è vietato esercitare la caccia la domenica.

- b) la caccia al cervo (Cervus elaphus) è vietata nelle aree di bramito istituite sulla base del progetto di gestione del cervo nelle riserve comunali di caccia; la caccia al cervo è anche vietata nelle aree di bramito istituite all'interno delle aziende faunistico venatorie;
- c) nelle Aziende faunistico venatorie che hanno previsto l'individuazione al loro interno di una o più aree di bramito la caccia autunnale al cervo è consentita dal 7 settembre al 31 dicembre; nelle Aziende faunistico venatorie che non hanno previsto l'individuazione al loro interno di aree bramito e che non ricadono in distretti in cui le stesse sono state individuate, la caccia autunnale al cervo è consentita dal 7 settembre al 19 settembre e dal 13 ottobre al 31 dicembre;
- d) per il capriolo (Capreolus capreolus) maschio il prelievo è consentito fino al 19 ottobre 2014:
- e) per il coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) e la quaglia (Coturnix coturnix) il prelievo è consentito fino al 15 dicembre 2014;

- f) per l'allodola (Alauda arvensis) la caccia è consentita dall'1 ottobre al 2 novembre 2014:
- g) per la cornacchia nera (Corvus corone corone), la cornacchia grigia (Corvus corone cornix), la ghiandaia (Garrulus glandarius) e il merlo (Turdus merula) il prelievo, limitatamente al periodo compreso tra il 7 e il 20 settembre, è consentito esclusivamente da appostamento fisso e nel limite massimo di tre giornate a settimana;
- h) per la tortora (Streptopelia turtur), la cornacchia nera (Corvus corone corone), la cornacchia grigia (Corvus corone cornix), la ghiandaia (Garrulus glandarius) e il merlo (Turdus merula) il prelievo è consentito dalla terza domenica di settembre sia in forma vagante che da appostamento;
- i) per il colombaccio(Columba palumbus) il prelievo è consentito dall'1 ottobre 2014;
- j) per le seguenti specie il prelievo è consentito fino al 15 gennaio 2015:

volpe (Vulpes vulpes)
germano reale (Anas platyrhynchos)
alzavola (Anas crecca)
canapiglia (Anas strepera)
fischione (Anas penelope)
marzaiola (Anas querquedula)
moriglione (Aythya ferina).

Articolo 2 - Orari di caccia

2.1. La caccia è consentita:

- a) agli ungulati da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto;
- b) alla selvaggina migratoria da appostamento fisso, agli anatidi e alla volpe da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
- c) per tutte le altre specie cacciabili dal sorgere del sole fino al tramonto.
- 2.2. Gli orari del sorgere e del tramonto del sole sono elencati nella seguente tabella, già adeguati all'ora legale, con riferimento al periodo in cui vige l'orario legale:

giorno di	periodo	ora d	lel sorgere	ora del t	ramonto
riferimento		Solare	Legale	Solare	Legale
8/5	1/5 - 15/5		5,56		20,22
23/5	16/5 - 31/5		5,38		20,39
8/6	1/6 - 15/6		5,28		20,54
23/6	16/6 - 30/6		5,27		21,02
8/7	1/7 - 15/7		5,34		21,00
23/7	16/7 - 31/7		5,48		20,50
8/8	1/8 - 15/8		6,07		20,30
23/8	16/8 - 31/8		6,25		20,06
8/9	1/9 - 15/9		6,45		19,37
23/9	16/9 - 30/9		7,03		19,08
8/10	1/10 - 15/10		7,22		18,38
23/10	16/10 – 25/10		7,43		18,11
8/11	26/10 – 15/11	7,06	-	16,47	-
23/11	16/11 - 30/11	7,28	-	16,30	-
8/12	1/12 - 15/12	7,46	-	16,22	-
23/12	16/12 - 31/12	7,58	-	16,24	-
8/1	1/1 - 15/1	8,00	-	16,38	-
23/1	16/1 - 31/1	7,51	-	16,57	-

Articolo 3 - Limitazioni alle specie cacciabili

- 3.1. La caccia al cinghiale (Sus scrofa) rimane sospesa ed il controllo della specie è disciplinato con deliberazione del Comitato faunistico provinciale adottata ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della L.P. n. 24/1991 e s.m.
- 3.2. La caccia alla starna (*Perdix perdix*) e **alla moretta** (*Aythya fuligula*) è sospesa. Per effetto del Piano faunistico, adottato con deliberazione di Giunta provinciale n. 3104 del 30/12/2010, è sospesa anche la caccia alla pernice bianca (*Lagopus mutus*).
- 3.3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, in conformità agli indirizzi del Piano Faunistico Provinciale, dei Piani faunistici di ciascun Parco e alle previsioni delle rispettive delibere di approvazione, si riporta a titolo ricognitorio quanto segue:
 - nell'ambito del territorio del Parco naturale Paneveggio Pale di San Martino non è consentito l'esercizio venatorio alla lepre comune (Lepus europaeus) e alla lepre bianca (Lepus timidus) e a tutte le specie dell'avifauna;
 - nell'ambito del territorio del Parco naturale Adamello Brenta non è consentito l'esercizio venatorio alla lepre comune (Lepus europaeus) e alla lepre bianca (Lepus timidus), all'allodola (Alauda arvensis), al tordo bottaccio (Turdus philomelos), al tordo sassello (Turdus iliacus), alla cesena (Turdus pilaris), al merlo (Turdus merula) e alla coturnice (Alectoris greca).
- 3.4. Per quanto concerne le Z.P.S. si rimanda alla specifica disciplina.

Articolo 4 - Disciplina della caccia alla selvaggina migratoria

- 4.1. L'esercizio di caccia alla allodola è svolto esclusivamente per 3 giornate settimanali a scelta del cacciatore, con esclusione del martedì e del venerdì.
- 4.2. Dal 21 settembre al 15 dicembre 2014, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita sia da appostamento fisso, nel rispetto dei requisiti di legge, in località precedentemente indicate dal cacciatore sul tesserino di caccia (articolo 8) sia in forma vagante.
- 4.3. Dall'1 ottobre al 30 novembre 2014 la caccia da appostamento fisso alla fauna migratoria è consentita per cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.
- 4.4. la caccia al tordo sassello e alla cesena dal 17 dicembre 2014 fino al 19 gennaio 2015 sono consentite unicamente da appostamento fisso, nel rispetto dei requisiti di legge, in località precedentemente indicate dal cacciatore sul tesserino di caccia (articolo 8).
- 4.5. Dal 17 dicembre 2014 fino al 15 gennaio 2015, la caccia agli uccelli acquatici, è svolta sia da appostamento sia in forma vagante, nelle località di seguito indicate (fatti comunque salvi i divieti di caccia posti in essere nei biotopi istituiti ai sensi della L.P. n. 14 del 23 giugno 1986 e s.m.):
 - a) lungo il fiume Adige, dal confine settentrionale al confine meridionale della provincia;
 - b) lungo il torrente Avisio, dal ponte stradale di Lavis fino alla confluenza nell'Adige;
 - c) lungo il fiume Brenta, dalle sorgenti (laghi di Levico e Caldonazzo) fino al confine della provincia e lungo il torrente Vena;
 - d) lungo il torrente Noce, dal Ponte di S. Giustina fino alla confluenza nell'Adige;
 - e) lungo il fiume Sarca, dal ponte di Ragoli al bacino di Ponte Pià compreso, dal ponte delle Sarche alla confluenza nel lago di Garda e sui Remoni di Dro;
 - f) lungo la fossa di Caldaro, entro i confini della provincia di Trento;
 - g) lungo il Fosso Grande dei Paludi, dalla sorgente in località Sacchi-Paradisi sino al lago di Caldonazzo;

- h) nei laghi di Cavedine, Caldonazzo, Lamar, Lases, Ledro, Levico, S. Massenza, Molveno, Tenno, Terlago, Serraia di Pinè e nei laghi di Garda e d'Idro nella parte interessante la provincia di Trento, nonché nei bacini idroelettrici di Vallarsa (Speccheri), S. Giustina, Stramentizzo, S. Colombano, nel Laghizzol di Dro, nella fossa maestra di bonifica in tutto il territorio del comune di Nave S. Rocco e nella fossa maestra di Aldeno.
- 4.6. Nei periodi, nei giorni e nelle zone ove è consentito l'esercizio dell'attività venatoria alla migratoria solo da appostamento fisso, il fucile è portato in busta, o comunque smontato, sia nell'accesso che al rientro dall'appostamento.
- 4.7. E' vietato l'uso di richiami vivi accecati o mutilati ovvero legati in qualsiasi modo (articolo 21, comma 1, lettera r) della L. n. 157/1992); dal 17 dicembre sono ammessi solamente i richiami delle specie cesena e tordo sassello limitatamente al periodo di effettiva apertura della caccia alla specie; nell'utilizzo dei richiami vivi deve essere assicurata l'adozione delle misure per garantire il benessere degli uccelli stabulati secondo gli standard riportati nella circolare che precede l'apertura della caccia.
- 4.8. E' vietato esercitare la caccia alla selvaggina migratoria da un appostamento posto ad una distanza inferiore a metri 100 da un analogo appostamento preesistente.

Articolo 5 - Disciplina della caccia ad altra selvaggina

- 5.1. E' vietato il porto e/o l'uso di cartucce caricate con palla tipo "Brenneke". E' parimenti vietato, durante tutta la stagione venatoria nelle riserve di diritto della provincia di Trento, il porto e/o l'uso di cartucce con pallettoni di diametro superiore a 3,5 millimetri (corrispondenti al n. 2 della numerazione italiana). E' fatto altresì divieto di esercitare la caccia facendo uso di munizioni a palla blindata, nonché di archi e balestre.
- 5.2. E' sempre vietata la caccia alla lepre all'aspetto e al covo.
- 5.3. L'esercizio della caccia al fagiano di monte e alla coturnice è consentito esclusivamente con l'impiego del cane da ferma.
- 5.4. Nell'esercizio della caccia è vietato l'uso di cani che inseguono insistentemente gli ungulati.
- 5.5. Al fine di non compromettere l'esito delle ricerche in corso e degli interventi di ricostituzione di popolazioni faunistiche, sono vietati gli abbattimenti di esemplari muniti di radiocollare, salvo i casi di:
 - animali menomati o deperiti, il cui stato risulti attestato dal certificato veterinario stilato a posteriori;
 - conclusione della ricerca comunicata dal Servizio Foreste e fauna all'Ente gestore.
- 5.6. Prima di proseguire l'attività di caccia ad ungulati e volpe nei confronti di animali diversi rispetto a quello a cui ha sparato, il cacciatore è tenuto ad accertare, recandosi sul punto dove si trovava l'animale, l'esito del tiro effettuato con canna ad anima rigata.

VOLPE

- 5.7. La caccia alla volpe è consentita con i seguenti mezzi, modalità e limitazioni:
 - a) dal 21 settembre al 15 dicembre 2014:
 - con fucile a canna liscia:
 - con fucile a canna rigata in concomitanza con la caccia agli ungulati, nel rispetto degli orari previsti per la caccia alla specie stessa;
 - b) dal 17 dicembre 2014 al 15 gennaio 2015 esclusivamente da appostamento fisso denunciato ai sensi della deliberazione della G.P. n° 2844 d.d. 23/10/2003, preventivamente comunicato per iscritto alla Stazione Forestale

dal rettore della Riserva. E'ammesso un numero massimo di appostamenti proporzionale alla porzione di riserva ricompresa entro i 1300 metri di quota nella misura di un appostamento ogni 250 ettari. La caccia è consentita unicamente con fucile a canna rigata (esclusi i fucili a pallini) previa denuncia di uscita da imbucare nelle apposite cassettine. Il fucile è portato in busta sia nell'accesso che al rientro dall'appostamento.

UNGULATI

- 5.8. La caccia agli ungulati è consentita unicamente con fucile a canna rigata compresi i combinati "Boch" e "Drilling" di calibro minimo non inferiore a 5,6 millimetri e, congiuntamente, bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito solo per la caccia agli ungulati ed alla volpe nei casi specificati al punto successivo.
- 5.9. L'uso del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica è consentito solo con l'impiego di non più di due colpi.
- 5.10. La caccia al cervo può essere esercitata esclusivamente con fucile di calibro non inferiore a 6 millimetri e lunghezza del bossolo vuoto non inferiore a 57 millimetri, nonché con il calibro 308 W., 270 W.S.M., 300 W.S.M., 7 W.S.M. E' altresì consentito l'uso dei seguenti calibri: 6,5x55 Swedish; 6,5-284 Norma; 7,5x55 Swiss; 7 mm Remington Short Action Ultra Magnum e 300 Remington Short Action Ultra Magnum.
- 5.11. Completata la disponibilità nel carniere personale di capi di ungulati è vietato il porto e/o l'uso di fucili a canna rigata nonché dei fucili combinati con bossolo metallico.
- 5.12. La distanza massima di tiro consentita è di 300 m per capriolo, camoscio e muflone e di 400 m per il cervo.

Articolo 6 - Programmazione del prelievo

- 6.1. A norma dell'articolo 28 della L.P. n. 24/1991 e s.m. ed in conformità con le indicazioni del Piano faunistico provinciale sono assoggettate alla programmazione dei prelievi le seguenti specie: capriolo, cervo, camoscio, fagiano di monte e coturnice.
- 6.2. La caccia al muflone è autorizzata sulla base di appositi programmi di prelievo nelle riserve di caccia individuate nella deliberazione del Comitato faunistico provinciale n. 615 del 7 agosto 2012.
- 6.3. Nelle riserve di caccia diverse da quelle individuate dalla citata deliberazione, al fine di contenere l'espansione di una specie non autoctona sul rimanente territorio provinciale, chi esercita regolarmente la caccia agli ungulati è autorizzato, nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre 2014, ad abbattere tutti i capi di muflone di qualsiasi età e sesso, con l'obbligo del fucile a canna rigata. In tali casi non trova applicazione, limitatamente al muflone, la disposizione relativa all'obbligo di denuncia di uscita, di cui al successivo articolo 9.
- 6.4. I palchi, le mandibole intere, di tutti i capi di capriolo e cervo maschio, le corna di camoscio e muflone e la mandibola intera di femmine e piccoli di cervo, capriolo e muflone, adeguatamente ripuliti e scortati dall'apposito certificato d'origine, compilato in tutte le sue parti a cura del personale forestale di vigilanza, o del personale di vigilanza dell'ente gestore o del rettore della riserva, devono essere conservati e portati, tramite il rettore della riserva comunale di caccia, alle annuali valutazioni trofei. Tutti i palchi, le corna e le mandibole presentati per la valutazione sono opportunamente contrassegnati e sono conferiti alle mostre eventualmente organizzate dall'Ente gestore.

Articolo 7 - Disciplina dell'accompagnamento

- 7.1. E' obbligatorio l'accompagnamento da parte di un "esperto accompagnatore" per l'esercizio della caccia di selezione a:
 - camoscio;
 - capriolo dall'1 maggio al 30 giugno 2014;
 - cervo dall'1 maggio al 30 giugno 2014.
- 7.2. La caccia alla femmina e piccolo di capriolo dal 7 settembre al 31 dicembre è esercitata esclusivamente in una delle seguenti modalità:
 - a) con accompagnamento obbligatorio;
 - b) senza accompagnamento obbligatorio, previa assegnazione nominativa incedibile, per un periodo minimo di una settimana, dei capi da abbattere.

Il tipo di caccia di selezione in una delle due forme di cui ai precedenti punti a) e b) è scelto dall'assemblea dei cacciatori di ogni singola riserva ed è comunicato al Servizio Foreste e Fauna e all'Ente Gestore entro il 22 agosto 2014.

Qualora entro il termine indicato, non venga formulata alcuna comunicazione, si intende automaticamente adottata la modalità con accompagnamento obbligatorio.

7.3. Nell'esercizio della caccia con accompagnamento obbligatorio, i cacciatori devono essere accompagnati dal personale di vigilanza in attività di servizio e che abbia partecipato ad un apposito corso di preparazione o da un "esperto accompagnatore" in possesso di un tesserino che ne attesti la qualifica (ai sensi dei commi 11 e 12 dell'articolo 39 della L.P. n. 24/1991 e s.m., ovvero dell'articolo 35 del Regolamento di esecuzione della medesima legge). Sempre ai sensi dell'articolo 39 (comma 13), è possibile avvalersi di un "cacciatore esperto" della provincia di Bolzano in possesso del "tesserino di accompagnamento" (rilasciato ai sensi dell'art. 6.5 del Regolamento per l'esercizio della caccia in provincia di Bolzano). L'attività di accompagnamento è esercitata solo con il consenso del rettore della riserva interessata.

All'interno delle aziende faunistiche venatorie, i cacciatori sono accompagnati anche da agenti di vigilanza delle stesse aziende che abbiano seguito un apposito corso.

- 7.4. Per poter svolgere le proprie mansioni l'"esperto accompagnatore" deve essere in possesso del permesso annuale di caccia per la corrente stagione venatoria. Qualora l'"esperto" dovesse accompagnare in riserve diverse da quelle di appartenenza come cacciatore titolare di permesso annuale di caccia, dovrà preventivamente ottenere il consenso del Rettore della riserva comunale di caccia territorialmente competente. L'esperto ha il compito di assicurare l'accompagnamento e di indicare il soggetto da abbattere.
- 7.5. In concomitanza con un'uscita di accompagnamento nell'ambito della riserva di appartenenza, l'esperto può portare esclusivamente il fucile a canna rigata, compresi i combinati "Boch" e "Drilling", per abbattere, qualora si renda necessario, il capo ferito dal cacciatore accompagnato, nonché per esercitare la caccia agli ungulati, purchè abbia disponibilità di capi a livello individuale e di riserva.
 - L'esperto, qualora porti l'arma, deve sempre contrassegnare la giornata di caccia così come previsto dal successivo articolo 8.3.
 - L'esperto che intende esercitare la caccia e non limitarsi all'accompagnamento deve anche compilare la denuncia di uscita, distinta da quella del cacciatore accompagnato, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 9.
- 7.6. Nell'esercizio della caccia nei casi in cui è previsto l'accompagnamento obbligatorio, l'"esperto" deve essere accompagnato da altro "esperto", ovvero da altro cacciatore della stessa riserva di diritto preventivamente segnalato in occasione della denuncia di uscita.

Articolo 8 - Tesserino di caccia

- 8.1. Ciascun cacciatore ha in dotazione, allegato al permesso di caccia, un tesserino di caccia predisposto dal Servizio Foreste e Fauna.
- 8.2. Il tesserino di caccia contiene:
 - a) il calendario delle giornate di caccia,
 - b) le schede di abbattimento per ungulati e galliformi;
 - c) scheda abbattimento altre specie;
 - d) la scheda dei richiami vivi detenuti:
 - e) scheda statistica riepilogativa.
- 8.3. Il calendario delle giornate consente di controllare il rispetto delle tre giornate di caccia massime settimanali. Il cacciatore, in via preventiva, contrassegna, esclusivamente mediante evidente foratura, ogni giornata di caccia utilizzata sul proprio calendario. Tale obbligo non trova applicazione:
 - per la caccia alla migratoria da appostamento fisso, dal 1 ottobre al 30 novembre 2014, per la quale il comma 3 dell'articolo 4 prevede cinque giornate settimanali di caccia;
 - per la caccia autunnale a condizione che siano rispettate entrambe le seguenti condizioni:
 - la riserva ha comunicato entro l'1 agosto al Servizio Foreste e fauna e all'Ente gestore la scelta delle tre giornate di caccia settimanali fisse per la stagione venatoria;
 - il cacciatore è titolare di un permesso di caccia unico e valido per quella riserva.
- 8.4. Le schede di abbattimento per ungulati e galliformi devono essere compilate come indicato all'articolo 9.3.
- 8.5. La scheda abbattimento altre specie deve essere compilata a fine giornata di caccia.
- 8.6. La scheda dei richiami vivi detenuti e la scheda statistica riepilogativa devono essere compilate a fine stagione venatoria.
- 8.7. Il tesserino di caccia non può essere manomesso o alterato in alcun modo. Inoltre esso, compilato in ogni sua parte, deve essere consegnato, **esclusivamente** tramite la Riserva comunale di caccia di appartenenza, entro il 15 febbraio 2015 all'ente gestore.

Articolo 9 - Denuncia di uscita, segnatura del capo abbattuto e denuncia di abbattimento per le specie sottoposte a programmazione del prelievo

9.1. Il cacciatore deve fare preventiva denuncia di uscita solo per i tetraonidi, la coturnice e gli ungulati per i quali è obbligatorio l'accompagnamento: il camoscio; il capriolo e il cervo nel periodo dall'1 maggio al 30 giugno; il capriolo femmina e piccolo dal 7 settembre al 31 dicembre se la caccia è esercitata con la modalità che prevede l'accompagnamento obbligatorio. Tale denuncia è fatta per iscritto secondo il modello allegato e va imbucata nelle apposite cassettine predisposte da ogni riserva di caccia in base ai criteri stabiliti dall'Ente gestore. La/e zona/e in cui si intende svolgere la caccia deve/ono essere annotata/e nella denuncia. L'Associazione cacciatori, previo accordo con il Servizio Foreste e fauna, può sperimentare in una o più riserve comunali di caccia la sostituzione della denuncia di uscita scritta con una telematica e la sostituzione della denuncia di abbattimento con l'applicazione di fascette numerate.

- 9.2. La denuncia di uscita non è necessaria qualora la riserva di caccia abbia comunicato la scelta delle tre giornate di caccia settimanali fisse per la stagione venatoria, come previsto al punto 8.3.
- 9.3. Per le specie sottoposte a programmazione del prelievo il cacciatore, immediatamente dopo la constatazione dell'avvenuto abbattimento, è obbligato ai seguenti adempimenti:
 - a) ad asportare, per ogni capo abbattuto, il relativo talloncino della scheda abbattimento relativa alla specie rispettando l'ordine progressivo delle pagine;
 - b) contrassegnare, in modo indelebile, sulla apposita scheda abbattimento, gli spazi relativi al mese ed al giorno dell'abbattimento, quelli relativi al periodo del giorno in cui l'abbattimento è realizzato (mattino o pomeriggio) e, limitatamente agli ungulati, quelli relativi al sesso.
- 9.4. La scheda di abbattimento, di cui al punto precedente, accompagna il capo abbattuto sino al momento in cui essa è imbucata nell'apposita cassettina o il capo giunge nel luogo di conservazione.
- 9.5. Per le specie sottoposte a programmazione del prelievo, inoltre, al fine di consentire il controllo dei capi abbattuti il cacciatore è obbligato ai seguenti adempimenti entro le 24 ore successive all'abbattimento:
 - a) denunciare l'avvenuto abbattimento, anche verbalmente, al rettore della locale riserva comunale di caccia, al quale deve essere consentito di visionare l'animale per l'aggiornamento del piano di prelievo;
 - b) denunciare l'abbattimento in forma scritta imbucandolo nelle apposite cassette predisposte per le denunce di uscita la scheda abbattimento compilata anche nella parte denominata "denuncia di abbattimento";
 - c) compilare contestualmente alla denuncia di abbattimento anche la sezione del tesserino che rimane al cacciatore.
- 9.6. Il cacciatore deve tenere il capo morfologicamente integro, eventualmente ripulito unicamente dagli organi interni, non congelato, per le 24 ore successive alla denuncia di abbattimento in forma scritta. Nel corso delle 24 ore il cacciatore deve consentire di visionare il capo abbattuto:
 - al personale di vigilanza;
 - al rettore della riserva comunale di caccia.
 - Il cacciatore può disporre del capo abbattuto prima dello scadere delle 24 ore qualora il capo sia stato visionato dal rettore e da uno dei soggetti preposti alla vigilanza.
- 9.7. Gli agenti di vigilanza applicano agli animali controllati idonei contrassegni inamovibili.

Articolo 10 - <u>Adempimenti connessi all'abbattimento di specie non</u> sottoposte a programmazione del prelievo

10.1. Tutti gli esemplari di fauna selvatica abbattuti dovranno essere conservati integri e non congelati, eventualmente eviscerati dagli organi interni, nel corso delle giornate di caccia, così da consentirne il riconoscimento in occasione di eventuali controlli da parte degli agenti di vigilanza.

Articolo 11 - Selvaggina ferita

- 11.1. Nel caso in cui il cacciatore accerti di aver ferito un capo di ungulato, deve provvedere, prima di continuare l'esercizio venatorio, esclusivamente ad una scrupolosa ricerca del selvatico. Per le operazioni di ricerca il feritore deve avvalersi esclusivamente di cani del personale di vigilanza o di cani riconosciuti idonei a tale scopo da parte dell'Ente gestore. Il ferimento deve essere segnalato nel più breve tempo possibile e comunque entro la giornata del ferimento al Rettore della locale riserva comunale di caccia e al personale di vigilanza.
- 11.2. Le uscite di verifica dell'eventuale ferimento, per la ricerca e per il recupero di ungulati feriti, anche con l'uso del fucile, devono essere denunciate, secondo le modalità previste per la denuncia di uscita (articolo 9.1), dal conduttore abilitato di cani da traccia riconosciuti idonei da parte dell'ente gestore. Durante le uscite di verifica e recupero, il conduttore non esercita la attività venatoria e non contrassegna preventivamente la giornata di caccia sul calendario di cui all'articolo 8.3. Nei giorni di caccia chiusa é obbligatorio l'accompagnamento di un agente di vigilanza.
- 11.3. Qualora il capo ferito si porti in una riserva diversa da quella del ferimento il recupero deve essere preceduto dalla segnalazione del fatto al rettore della riserva interessata o al personale di vigilanza. In caso di "sconfinamento" del capo ferito in un ambito territoriale a caccia vietata, prima di iniziare l'attività di recupero gli agenti di vigilanza territorialmente competenti devono essere avvisati in modo diretto, de visu, a voce, o comunque con modalità tali da essere raggiunti tempestivamente dalla comunicazione e posti nelle condizioni di esercitare concretamente l'attività di vigilanza.
- 11.4. Nel caso di interruzione definitiva della ricerca, segnalata al Rettore della locale Riserva comunale di caccia, l'autore del ferimento perde qualsiasi diritto sul capo in questione se questo viene abbattuto in un secondo tempo da altro cacciatore oppure viene rinvenuto morto.
- 11.5. Il riconoscimento dell'idoneità di un cane da traccia viene effettuato da parte dell'Ente gestore sulla base di appositi criteri dallo stesso determinati.
- 11.6. Il conduttore di cani da traccia riconosciuti idonei ed in possesso dell'apposito tesserino rilasciato dall'Ente gestore, nello svolgimento dell'attività di recupero può portare il suo fucile a canna rigata, anche in riserve diverse da quella di appartenenza, previa segnalazione agli agenti di vigilanza con le medesime modalità previste per la denuncia di uscita.

Articolo 12 - Disposizioni finali attuative

- 12.1. Nell'esercizio della caccia, è auspicabile che il cacciatore utilizzi il telemetro, quale strumento utile al fine della misurazione della distanza di tiro.
- 12.2. Il rettore della riserva comunale, o persona ufficialmente delegata dallo stesso, cura la registrazione dei capi abbattuti di ungulati, tetraonidi e coturnice: a tale scopo è tempestivamente aggiornato il numero dei capi abbattuti da esporre nella bacheca della riserva, nonché il registro predisposto secondo il modello elaborato da parte del Servizio Foreste e Fauna. Prima di iniziare la caccia, il cacciatore verifica lo stato di realizzazione dei programmi di prelievo presso la bacheca della riserva. L'Ente gestore, inoltre, cura la tenuta del registro dei capi abbattuti nel distretto faunistico per le specie delegate, utilizzando il modello di registro elaborato da parte del Servizio Foreste e fauna;

- 12.3. La riserva si impegna con specifica regolamentazione interna ad organizzare la caccia al fagiano di monte e alla coturnice in modo da rispettare il rapporto massimo di tre cacciatori per ogni capo disponibile al prelievo di ciascuna specie.
- 12.4. Per le aziende faunistico venatorie costituite a norma degli articoli 6 e 14, comma 4 della L.P. n. 24/91 e s.m., non trova applicazione la disposizione di cui al precedente punto, limitatamente all'obbligo della tenuta ed aggiornamento della bacheca, mentre i richiami contenuti nelle presenti prescrizioni tecniche al rettore della Riserva comunale di caccia devono intendersi riferiti al responsabile dell'azienda medesima, così come individuato con la delibera costitutiva. Per quanto, in particolare, riguarda i giorni di caccia, il direttore dell'azienda, assicura il rispetto del limite delle tre giornate settimanali, attraverso la gestione dei calendari delle giornate.
- 12.5. Il conduttore di cani da traccia abilitati espone in modo visibile sul proprio veicolo a motore il contrassegno di riconoscimento quando, per esercitare l'attività di recupero di selvaggina ferita, transita su strade forestali. Il contrassegno di riconoscimento è concordato con il Servizio Foreste e fauna.
- 12.6. A fini statistici, al termine della stagione venatoria, e comunque entro il 31 marzo 2015, l'Ente gestore trasmette al Servizio Foreste e Fauna, su supporto informatico, i dati complessivi desunti dalla scheda per l'annotazione della selvaggina abbattuta e dalla scheda dei richiami detenuti (articolo 8), da compilarsi da ciascun cacciatore. Entro la stessa data l'Ente gestore consegna al Servizio Foreste e Fauna i tesserini di caccia.
- 12.7. Il Comitato faunistico stabilisce, con proprio provvedimento, in quali terreni in attualità di coltivazione e in quali periodi è vietato l'esercizio venatorio come stabilito dall'art. 33, comma 1 della L.P. n. 24/91 e s.m..
- 12.8. La riserva si impegna a fissare nel regolamento interno il rispetto di una distanza non inferiore a metri 100 tra un appostamento alla migratoria e un appostamento agli ungulati, fatti salvi eventuali accordi tra i titolari degli appostamenti.
- 12.9. E' auspicabile che la riserva divida il proprio territorio in zone di caccia da indicare nella denuncia di uscita. I criteri da seguire per l'individuazione sono i seguenti:
 - le zone hanno superfici accorpate, sostanzialmente equivalenti tra di loro e il loro numero è proporzionale alla superficie della riserva;
 - le zone sono individuate in funzione delle esigenze gestionali e di vigilanza;
 - le zone hanno confini per quanto più possibile facilmente individuabili sul terreno e coincidenti con limiti orografici e infrastrutturali.
- 12.10. Nella caccia al cervo e al capriolo possono essere prelevate anche le femmine accompagnate dal piccolo, in questi casi il piccolo è abbattuto per primo.
- 12.11. E' auspicabile l'utilizzo di munizioni atossiche nel prelievo degli ungulati in sostituzione delle munizioni contenenti piombo.
- 12.12. L'installazione di dispositivi fotografici o di videoregistrazione all'interno del territorio delle riserve va limitata alle attività di ricerca scientifica, didattica, controllo e monitoraggio della fauna, condotte dai soggetti a ciò preposti.
- 12.13. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, con l'esclusione delle disposizioni finali attuative previste da questo articolo, si applica la sanzione amministrativa indicata all'articolo 46, comma 1, lettera m) della L.P. n. 24/1991 e s.m., sempreché non si tratti di prescrizioni espressamente richiamate dagli stessi articoli 38 e 46 della medesima legge o dall'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

DENUNCIA DI USCITA

Riserva di caccia di		
Cacciatore		to
	(Nome e Cognome)	
Specie che intende cacciar	e : (indicare con una x)	
Capriolo*	Fagiano di monte	
Cervo*	Coturnice	
Camoscio	Volpe	
 * -denuncia d'uscita sempre obbligatoria d'uscita obbligatoria in cate of per femmina e piccolo di capi • se prevista dai regolamenti di Zona/e	accia autunnale: riolo in riserve con obbligo di accompagna riserva/consulta.	amento.
Data e ora dell'uscita		
Accompagnatore	(Nome e Cognome)	o 🗌
FIRMA DEL CACCIATORE _		

Periodi di caccia delle specie non contingentate

	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO
ALLODOLA *		1-ott	_{2-nov} solo per	3 gg in settimana	
TORTORA*	3° dom			15-dic	
MERLO*	7-set			15-dic	
QUAGLIA*	3° dom			15-dic	
BECCACCIA*	3° dom			15-dic	
BECCACCINO*	3° dom			15-dic	
	5 dolli	4 - 14			
COLOMBACCIO*		1-ott		15-dic	
TORDO BOTTACCIO*	3° dom			15-dic	
CESENA*	3° dom				19-gen
TORDO SASSELLO*	3° dom				19-gen
GERMANO REALE*	3° dom				15-gen
ALZAVOLA*	3° dom				15-gen
CANAPIGLIA*	3° dom				15-gen
FISCHIONE*	3° dom				15-gen
MARZAIOLA*	3° dom				15-gen
MORETTA*	SOSPESA				
MORIGLIONE*	3° dom				15-gen
GHIANDAIA	7-set			15-dic	
CORNACCHIA GRIGIA	7-set			15-dic	
CORNACCHIA NERA	7-set			15-dic	
FAGIANO	3° dom			15-dic	
STARNA			SOSPESA		
CONIGLIO	3° dom			15-dic	
LEPRE COMUNE	3° dom			15-dic	
LEPRE BIANCA	,	1-ott	30-nov		
		100	30-1100		
VOLPE	3° dom				15-gen

f * SELVAGGINA MIGRATORIA (elenco fornito dall'ex Istituto per la fauna selvatica)

Carniere individuale giornaliero (Deliberazione n. 392 del 28/08/2003)

а	lepre comune, lepre bianca;	n. 1 capo
b	coniglio selvatico, volpe;	n. 3 capi
С	beccaccino, tortora;	n. 2 capi
d	alzavola, canapiglia, fischione, moretta (sospesa), moriglione, beccaccia;	n. 3 capi
е	germano reale, marzaiola, quaglia, cornacchia grigia, cornacchia nera;	n. 5 capi
f	starna (sospesa)	n. 2 capi
g	fagiano,	n. 3 capi
h	colombaccio, ghiandaia, merlo, allodola,	n. 10 capi
i	cesena, tordo bottaccio, tordo sassello;	n. 30 capi

Stampa: Centro Duplicazioni PAT